

**Provincia  
di Milano**

Direzione Centrale Risorse Ambientali  
Rifiuti e Bonifiche

2° ORIGINALE

## **Disposizione Dirigenziale**

Disposizione n.389/2008 del 31/10/2008

Raccolta Generale n.19861/2008 del 31/10/2008

Prot. n.266504/2007 del 27/12/2006

Fasc.2000.12.9/ 1985 / 854

**Oggetto: Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Disp. dir. n. 40 dell'11.07.2002, Racc. gen. n. 4787/2002, e s.m.i., a favore dell'impresa F.lli Fedeli S.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Monza, v.le Marconi n. 11, per l'esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso. Art. 210 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.**

### **IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

**Visto** il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

**Visto** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

**Viste** la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, la L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e la L.R. 16 dicembre 2003, n. 26;

**Vista** la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

**Visto** il D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209, e s.m.i., di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

**Richiamato** il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

**Visti** gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 26 e 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

**Richiamate le DD.G.R.:**

- 6 agosto 1998 n. 38199 avente per oggetto: "Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5/2/97, n. 22", come integrata e modificata dalla D.G.R. n. 5965 del 02.08.2001;
- 1 Ottobre 2001 n. 6281 avente per oggetto: "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

**Ricordato** che l'impresa Fedeli F.lli S.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Monza, via Marconi n. 11, è destinataria della Disposizione dirigenziale n. 40 dell'11.07.2002, Racc. gen. n. 4787/2002, avente per oggetto "rinnovo dell'autorizzazione ... per l'esercizio 'di un centro di raccolta e demolizione delle carcasse di veicoli a motore sito in Monza (MI) - V.le Marconi, 11', approvata con D.G.R. n. 30093 del 18.07.1997", come successivamente modificata dalla Disposizione dirigenziale n. 22 del 16.01.2006, Racc. gen. n. 288/2006, avente per oggetto "voltura all'impresa Fedeli F.lli S.n.c. di Serena Fedeli e C., dell'autorizzazione di rinnovo concessa con Disp. dir. n. 40 dell'11.07.2002, Racc. gen. n. 4787/2002, per l'impianto di raccolta e demolizione di carcasse di veicoli a motore sito nel Comune di Monza, via Marconi n. 11, e contestuale autorizzazione ed approvazione del progetto di adeguamento ed ampliamento del medesimo impianto ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo n. 209/2003", nonché dalla Disposizione dirigenziale n. 232 del 29.05.2006, Racc. gen. n. 5132/2006, avente per oggetto la voltura dell'autorizzazione di rinnovo n. 40 dell'11.07.2002 appena citata, inoltre della Disposizione dirigenziale n. 280 del 10.07.2006, Racc. gen. n. 6769 dell'11.07.2006, avente per oggetto "nulla-osta alla realizzazione di varianti migliorative non sostanziali", ed infine della Disposizione dirigenziale n. 245 del 18.06.2007, Racc. gen. n. 12798/2007, avente per oggetto proroga delle autorizzazioni appena riportate;

**Ricordato** ancora che con nota 27.06.2008, prot. gen. n. 155560, la Provincia di Milano ha autorizzato l'impresa in oggetto a proseguire l'attività di gestione rifiuti oltre la scadenza del provvedimento autorizzativo in corso, come sopra prorogato, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i.;

**Atteso** che il citato provvedimento di proroga è stato rilasciato sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta in seguito alla presentazione da parte dell'impresa della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in corso, pervenuta agli uffici provinciali il 12.01.2007 con prot. gen. n. 266504 del 27.12.2006;

**Precisato** che nel citato provvedimento di proroga sono state riportate tutte le fasi dell'istruttoria svolta nonché le motivazioni delle decisioni assunte;

**Ricordato** comunque che nella richiesta di rinnovo l'impresa ha dichiarato che "nulla è mutato relativamente all'impianto, alle tipologie di rifiuti, ai rispettivi quantitativi, nonché alle operazioni effettuate" e che l'A.R.P.A. Dipartimento di Monza ed il Comune di Monza hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle note del 7.02.2007, prot. gen. n. 48579 del 23.02.2007, e del 20.03.2007, prot. gen. n. 83075 del 4.04.2007, in merito al rinnovo dell'autorizzazione n. 40 dell'11.07.2002, come successivamente modificata dai provvedimenti provinciali sopra riportati;

**Atteso** che, effettuato un sopralluogo presso l'impianto in oggetto, i tecnici provinciali Dott. R. Caravelli e p.i. M. Caccia hanno redatto la relazione 8.06.2007 a cui ha fatto seguito la Disposizione dirigenziale n. 302 del 25.07.2007, Rcc. gen. n. 16065/2007, e successivamente la nota 11.09.2007, prot. gen. n. 210207 del 17.09.2007, da parte dell'impresa;

**Preso atto** che i tecnici provinciali Dott. R. Caravelli e p.i. M. Caccia hanno espletato un secondo sopralluogo presso l'impianto in data 23.04.2008 e hanno redatto la relazione 6.05.2008 da cui è risultato che "le opere previste nei provvedimenti autorizzativi (Disp. Dir. 22/2006 e 280/2006), sono state eseguite; la Ditta ha realizzato alcuni box lungo il lato Est del capannone, usati in fase di cantiere per la realizzazione del progetto di adeguamento. Tali box sono tuttora esistenti e la Ditta ha chiesto di poterli utilizzare per la propria attività, riservandosi di presentare formale richiesta agli Enti interessati; la Ditta utilizza per lo stoccaggio dell'olio esausto un serbatoio con doppia camicia della capacità di 500 litri e provvede a rispettare il limite massimo di stoccaggio di 500 litri di olio esausto, come è risultato anche dal controllo a campione della documentazione amministrativa, ottemperando" alla disp. dir. n. 302 del 25.07.2007 citata;

**Visto** che l'impresa Fedeli F.lli S.r.l. ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa in allegato alle note del 14.06.2007, prot. gen. n. 144005 del 15.06.2007, del 22.05.2008, prot. gen. n. 127587 del 27.05.2008, e del 17.06.2008, prot. gen. n. 145763;

**Precisato** che il citato parere del Comune di Monza conclude con l'espressione di parere favorevole "rimarcando la non conformità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigenti e considerando che l'istanza è per il solo rinnovo all'esercizio dell'attività (senza nuove opere oltre a quelle previste nella autorizzazione di cui sopra) e con le prescrizioni sopra riportate";

**Precisato** inoltre che nella nota appena riportata il Settore Edilizia ha ricordato che "l'autorizzazione per l'attività rilasciata dalla Regione Lombardia il 18/07/97, col n° 30093, ha confermato uno stato di fatto che è comunque 'temporaneo'";

**Precisato** che in merito alla destinazione urbanistica risultante dai certificati di destinazione urbanistica esibiti dall'impresa ed a quanto dichiarato dal Comune di Monza occorre osservare che ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo 152/2006 l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";

**Ricordato** poi a tal proposito il Decreto n. 4301 del 5.08.1998 con cui il Direttore Generale della Tutela Ambientale della Regione Lombardia ha approvato la circolare che stabilisce tra l'altro che "concretamente da tale assunto (cioè quello contenuto nel V comma dell'art. 27 del D.L.vo n. 22 del 1997 ora VI comma dell'art. 208 del D.L.vo n. 152 del 2006) deriva che l'approvazione del progetto sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione che comunque spettano al Comune. Sotto il profilo urbanistico, l'approvazione del progetto ai sensi del succitato 5° comma costituisce variante automatica dello strumento urbanistico comunale, trattandosi di localizzazione di opera di pubblico interesse. Tale variante è temporanea, nel senso che persiste per il solo periodo di esistenza dell'impianto autorizzato. Sarà poi di esclusiva competenza del Comune la determinazione in merito alla definitività della variante in questione secondo le procedure ordinarie di legge";

**Ricordato** ancora che con il presente provvedimento si dispone il mero rinnovo dell'autorizzazione in corso;

**Preso atto** dell'intera documentazione trasmessa dall'impresa nel corso dell'istruttoria del procedimento di rinnovo;

**Vista** la relazione tecnica provinciale redatta dal Dott. R. Caravelli il 30.05.2008, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A, vistata dal Responsabile Servizio Coordinamento Rifiuti Bonifiche e Osservatorio V. Pedrazzi;

**Evidenziato** che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato A e nella relativa planimetria ad esso allegata;

**Atteso** che, ai sensi della Delibera della Giunta Regione Lombardia n. 29257 del 12.06.1997, non deve essere convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 208 del D.L.vo n. 152 del 2006 non trattandosi né di nuovo impianto né di variante sostanziale di impianto già approvato, bensì di mero rinnovo dell'autorizzazione in corso;

**Ritenuto** di dover determinare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 l'ammontare della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare a favore della Provincia di Milano in Euro 89.607,75(=ottantanovemilaseicentosette/75) per una superficie utile pari a 3.805 mq del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso;

**Ritenuto** pertanto di concedere ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo n. 152 del 2006 a favore dell'impresa Fedeli F.lli S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Roberto Mario Fedeli, con sede legale ed operativa nel Comune di Monza, via Marconi n. 11, il mero rinnovo della citata autorizzazione provinciale n. 40 dell'11.07.2002, come successivamente modificata dalla sopra riportata Disp. dir. n. 22 del 16.01.2006, Racc. gen. n. 288/2006, nonché dalla Disp. dir. n. 232 del 29.05.2006, Racc. gen. n. 5132/2006, dalla Disp. dir. n. 280 del 10.07.2006, Racc. gen. n. 6769 dell'11.07.2006, ed infine dalla Disp. dir. n. 245 del 18.06.2007, Racc. gen. n. 12798/2007, per l'impianto di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso sito nel Comune di Monza, via Marconi n. 11, così come richiesto dall'impresa nell'istanza sopra richiamata, sulla base della documentazione inviata dall'impresa medesima sopra riportata, dei citati pareri favorevoli per il mero rinnovo dell'A.R.P.A. Dipartimento di Monza e del Comune di Monza, quest'ultimo con prescrizioni, ed infine della relazione tecnica provinciale 6.05.2007 summenzionata e della relazione tecnica provinciale del 30.05.2008, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;

**Ritenuto** di determinare l'importo in Euro 1150,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

## **DISPONE**

di concedere ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., a favore dell'impresa Fedeli F.lli S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Roberto Mario Fedeli, con sede legale ed operativa nel Comune di Monza, via Marconi n. 11, il mero rinnovo della sopra citata autorizzazione provinciale n. 40 dell'11.07.2002, come successivamente modificata dalle sopra

riportate Disp. dir. n. 22 del 16.01.2006, Racc. gen. n. 288/2006, Disp. dir. n. 232 del 29.05.2006, Racc. gen. n. 5132/2006, e Disp. dir. n. 280 del 10.07.2006, Racc. gen. n. 6769 dell'11.07.2006, ed infine dalla Disp. dir. n. 245 del 18.06.2007, Racc. gen. n. 12798/2007, per l'esercizio del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso sito nel Comune di Monza, via Marconi n. 11, per i motivi espressi in premessa e sulla base della citata relazione tecnica provinciale 30.05.2008, alle condizioni e con le prescrizioni di cui in premessa nonché alle sotto indicate prescrizioni:

1. il presente provvedimento amministrativo avrà scadenza il 30.10.2018 in quanto ai sensi dell'art. 210, comma 3, lettera i), del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa; per tutto il periodo di durata del suddetto provvedimento l'impresa deve conservare la disponibilità dell'area in questione pena la decadenza automatica dello stesso;
2. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
3. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
4. in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'A.S.L. e l'A.R.P.A. competenti per territorio;
5. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica;
6. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in Euro 89.607,75(=ottantanovemilaseicentosette/75), così come sopra specificato;
7. la garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 19461;
8. il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato all'accettazione da parte della Provincia di Milano della garanzia finanziaria di cui ai precedenti punti 6 e 7;
9. la mancata presentazione della fidejussione di cui ai punti 6 e 7 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero la difformità della stessa dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 comporta la pronuncia di decadenza del provvedimento stesso come previsto dalla Delibera regionale appena menzionata;
10. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di 1.150,00 Euro per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei

criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

11. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa all'impresa interessata, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui ai punti 6 e 7 ed al pagamento degli oneri di cui al punto 10;

12. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;


13. la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 208, comma 5, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., costituisce "variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";

14. l'impresa qualora voglia apportare una qualsiasi modifica rispetto a quanto autorizzato, quale ad esempio un cambiamento all'impianto, deve presentare alle Autorità competenti istanza di variante ai sensi dell'art. 208, ultimo comma, del D.lgs. n. 152 del 2006, se trattasi di variante sostanziale, ed ai sensi dell'art. 210 del medesimo decreto, se trattasi di variante non sostanziale, tenendo presente quanto risulta dagli ultimi certificati di destinazione urbanistica ed assenza/presenza vincoli esibiti nel corso dell'istruttoria e quanto dichiarato dal Comune di Monza nella nota 20.03.2007 summenzionata;

15. il presente provvedimento infine va notificato all'impresa in oggetto presso la sede operativa e comunicato all'A.R.P.A. ed al Comune competenti.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Direttore Centrale Risorse Ambientali  
Settore Rifiuti e Bonifiche  
(Dott.ssa Cristina Melchiorri)*



Allegato A.doc

Responsabile del procedimento: Dott.ssa R. Quitadamo  
Pratica trattata da Dott.ssa C. Aversa

Milano, 31.10.2008

La presente disposizione è stata  
inserita nell'apposito registro.

Copia è stata trasmessa all'Archivio  
per esposizione all'Albo, al Presidente,  
all'Assessore, al Segretario Generale.

il Direttore



**Ditta:** Fedeli F.lli SRL

**Impianto:** via Marconi 11, Monza (MI).

### 1. Descrizione dell'impianto e delle operazioni

- 1.1 L'insediamento produttivo interessa un'area di superficie totale di 8.086 mq, censita al Catasto del Comune di Monza nel Fg. 118, mapp. 70, 71, 72, 74, 170, 194, 196, 296, 297;
- 1.2 Nell'insediamento produttivo sono svolte 2 differenti attività, come di seguito riportato:
  - trattamento del veicolo fuori uso, sui mappali 170, 194, 296, 297;
  - custodia giudiziaria, officina meccanica, vendita ricambi, sui mappali 70, 71, 72, 74, 196;
- 1.3 La suddetta area, limitatamente ai mappali 170, 194, 296 e 297, ricade in:
  - "Zona M (verde pubblico) disciplinata dall'art. 21 delle N.T.A." ai sensi della Variante generale al P.R.G. approvata con D.M. 4150 del 22/11/1971;come risulta dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Monza del 30/1/2007;
- 1.4 *La superficie utile dell'impianto è di 3.805 mq;*
- 1.5 L'organizzazione del centro di raccolta prevede i seguenti settori (vedi Tavola 304.b, scala 1:200, aggiornamento 6/5/2008):
  - Settore A - conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
  - Settore C - deposito dei veicoli trattati;
  - Settore D - deposito di parti riutilizzabili;
  - Settore E - deposito delle parti meccaniche smontate;
  - Settore F - stoccaggio dei rifiuti liquidi e pericolosi provenienti dalle operazioni di bonifica;
  - Settore G - operazioni di bonifica e trattamento;
  - Settore K - deposito delle parti riutilizzabili (autoriscambi);
  - Settore J - uffici e servizi;
  - Settore L - spazio per percorsi e manovra;
  - Settore M - spazio a verde;
  - Settore N - area per riduzione volumetrica e stoccaggio materiale pressato;
- 1.6 Vengono effettuate operazioni di trattamento (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) di veicoli fuori uso di cui ai codici CER:
  - 16 01 04\* veicoli fuori uso;
  - 16 01 06 veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose;
  - 16 01 22 componenti non specificati altrimenti.

### 2. Prescrizioni.

- 2.1 La gestione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 209/03, come modificato dal D.Lgs 149/2006;
- 2.2 Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), D.lgs 209/03, devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2 D.lgs 209/03:
  - a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso;
  - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al D.Lgs 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

- d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
- 2.3 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;
- 2.4 I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
- i veicoli devono essere tenuti separati;
  - entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
  - il numero massimo di carcasse da bonificare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- 2.5 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 2.6 Per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 2.7 L'accatastamento delle carcasse pressate non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;
- 2.8 Il centro di raccolta che non effettua le operazioni per la promozione del riciclaggio non può utilizzare la pressa per la compattazione delle carcasse dei veicoli fuori uso;
- 2.9 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 2.10 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e da non comprometterne il successivo recupero;
- 2.11 Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 2.12 Lo stoccaggio dei pezzi smontati deve avvenire in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 2.13 I veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 2.14 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi. Devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.15 Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose;
- 2.16 Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in apposito contenitore stagno dotato di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono uscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
- 2.17 La gestione del CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231;
- 2.18 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 2.19 Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli



- eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.20I rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;
- 2.21Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti estratti dai veicoli devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06 salvo diversa specifica autorizzazione;
- 2.22Deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 2.23I rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs 152/2006; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.Lgs 152/2006;
- 2.24Lo stoccaggio degli oli usati non deve superare i 500 litri; analogamente lo stoccaggio dei filtri olio non deve superare i 500 lt; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16/5/1996, n. 392;
- 2.25Gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati al recupero, previo deposito temporaneo in apposite cisterne;
- 2.26Lo stoccaggio degli oli usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95 del 27 gennaio 1992 e successive modificazioni e del D.M. n. 392 del 16 maggio 1996;
- 2.27Le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
- 2.28La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.29Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.30I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.31E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli;
- 2.32Per lo smontaggio e lo sfiato delle bombole di metano devono essere rispettate le norme di sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature e per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- 2.33I veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso.
- 2.34Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

### **3 Piani.**

#### **3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.**

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia di Milano, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### **3.2 Piano di emergenza.**

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

---

-RELATA DI NOTIFICA

IL NOTIFICATORE

(PATRIZIA VITALONI)

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Notificatore, ho notificato un esemplare del retroesteso atto e  
relativi allegati a:

- FEDELI F.LLI S.R.L. - Viale Marconi, 11 - 20052 Monza

A mani .. Fedeli Serena (coda scaricata al ritorno)  
consegno il presente atto il giorno 26/1/2009

Firma del destinatario

(o chi per esso)

Fedeli Serena

Il notificatore

Patrizia Vitaloni

**FEDELI F.LLI s.r.l.**